



Gruppo ASQ

Revisione articoli di contratti/convenzioni in materia di Ambiente e Sicurezza

Indice

| | |
|--|---|
| 1. <i>MODELLI DI ARTICOLI DA INSERIRE IN CONTRATTI E CONVENZIONI AI FINI DELLA GARANZIA DI TUTELA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E DI SICUREZZA DEI LAVORATORI</i> | 2 |
| 1.1. In caso di stipula di CONVENZIONE POLITECNICO E SOCIETA' XY..... | 2 |
| 1.2. In caso di stipula CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' | 3 |
| 1.3. In caso di stipula CONTRATTI DI RICERCA TRA POLITECNICO E SOCIETA XY | 3 |
| 1.4. In caso di stipula di CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA | 5 |
| 1.5. In caso di stipula di CONTRATTI DI COLLABORAZIONE | 6 |
| 1.6. In caso di stipula di CONVENZIONE DI TIROCINIO | 6 |
| 1.7. Problemi aperti | 7 |

14 giugno 2013

1. MODELLI DI ARTICOLI DA INSERIRE IN CONTRATTI E CONVENZIONI AI FINI DELLA GARANZIA DI TUTELA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E DI SICUREZZA DEI LAVORATORI.

Il Gruppo ASQ ha individuato alcuni articoli da correggere per soddisfare i requisiti minimi di sicurezza e ambiente.

A seguire verranno presentate le modifiche da apportare (segnalate in rosso). Non è stato riportato il numero dell'articolo poiché questo potrebbe variare da contratto a contratto.

Il documento si conclude quindi con 2 problemi ancora aperti.

1.1. In caso di stipula di CONVENZIONE POLITECNICO E SOCIETA' XY

Modificare come segue l'articolo sulla sicurezza:

“Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del **responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.**

(Da inserire nel caso di stipula di convenzioni con enti nazionali e/o che hanno rappresentanza legale nel territorio nazionale)

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

(Da inserire nel caso di stipula di convenzioni con enti esteri)

Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.”

Articolo da aggiungere :

Art. XY (aspetti ambientali)

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.2. In caso di stipula CONVENZIONE TRA UNIVERSITA'

Art. che definisce gli obiettivi della convenzione (di solito art. 1)...

[...]

Aggiungere il seguente punto:

- **Promuovere iniziative dedicate alle tematiche della sostenibilità ambientale, da svolgersi presso entrambi gli Atenei con la partecipazione attiva degli studenti e del personale.**

Modificare come segue l'articolo sulla sicurezza:

“Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del **responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.**”

(Da inserire nel caso di stipula di convenzioni con enti nazionali e/o che hanno rappresentanza legale nel territorio nazionale)

“Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza”.

(Da inserire nel caso di stipula di convenzioni con università estere)

“Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante”.

Articolo da aggiungere:

Art. XY (aspetti ambientali)

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.3. In caso di stipula CONTRATTI DI RICERCA TRA POLITECNICO E SOCIETA XY

Modificare come segue l'articolo sicurezza:

“Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle

sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.”

Articolo da aggiungere:

ART. XY (Aspetti ambientali)

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali della Società o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:

- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;
- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.

Infine, nel caso in cui la Società sia certificata ISO 14001 o in possesso di registrazione Emas (Reg. 1221/2009), è tenuta alla trasmissione della seguente documentazione al personale del Politecnico coinvolto: politica ambientale, procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli aspetti ambientali significativi generati dalle attività svolte nell'ambito del contratto di ricerca, sia in condizioni normali che di emergenza.

Articolo da modificare:

Art.8 - La Società'.....esonera il Politecnico da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone, alle cose e all'**ambiente**, dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto

causati dal proprio personale. Inoltre, la Società dovrà adottare durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Articolo da modificare:

Art. 10 - (Eventuale) Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che la Società possa aver fornito al Politecnico con riferimento all'oggetto del presente contratto è e rimane di proprietà della Società Il Politecnico si impegna a restituire alla Società quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia stata fatta richiesta di restituzione da parte della Società anche prima della scadenza del contratto, salvo che l'utilizzo del predetto materiale sia ritenuto necessario dal Responsabile del contratto al proseguimento della ricerca: in tal caso, esaudendo la richiesta di restituzione, il contratto si risolve di diritto ed al Politecnico saranno rimborsate tutte le spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'effettivo ritiro del materiale suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale tacitazione di ogni ulteriore spettanza.

La documentazione, i disegni, le specifiche e i campioni non reclamati dalla Società al termine della sperimentazione potranno essere smaltiti dal Politecnico dopo sei mesi ed entro un anno dalla conclusione del contratto. I costi di smaltimento rimangono in carico al contraente.

1.4. In caso di stipula di CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Articolo da modificare:

ART XY – Sicurezza dei luoghi delle attività

XY.1 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente ACCORDO, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

XY.2 Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente ACCORDO, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

XY.3 Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

XY.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo da aggiungere

ART. XYZ (Aspetti ambientali)

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.5. In caso di stipula di CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

ART. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

“Il Collaboratore si impegna ad espletare la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le informazioni ricevute sui rischi presenti presso la Struttura dal referente. Il collaboratore, ai fini della sicurezza, è equiparato alla figura del Lavoratore come definito all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e quindi ad esso competono gli obblighi e le tutele previste dal decreto citato. In caso di affidamento di incarichi che inquadrino il collaboratore come Preposto o Responsabile per l’Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio ad esso competono gli obblighi riportati nel Regolamento per la sicurezza di Ateneo, in particolare: attivarsi ai fini dell’aggiornamento del DVR, definizione procedure operative, formazione degli operatori e vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni in laboratorio da parte dei lavoratori.

Prima dell’inizio della propria attività, in accordo con le procedure in essere nella propria struttura di afferenza seguirà i corsi di formazione per lavoratore o preposto predisposti dall’ateneo”.

1.6. In caso di stipula di CONVENZIONE DI TIROCINIO

Art. 4 - Assicurazioni

Il Politecnico si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività del Soggetto ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante e rientranti nel Progetto formativo.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente art. 3.

Articolo da modificare:

Art. 5 - Prevenzione antinfortunistica

“Ogni Tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del soggetto ospitante, sarà equiparato ai lavoratori del suddetto soggetto, esclusivamente per i fini e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Il Soggetto ospitante da intendersi come datore di lavoro pertanto si assumerà tutti gli obblighi connessi con l’applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro relativamente all’ambiente in cui operano i tirocinanti, provvedendo a tal fine **alla valutazione dei rischi a cui risulteranno eventualmente esposti i tirocinanti, all’effettuazione della sorveglianza sanitaria ed al rilascio dell’idoneità alla mansione**, alla fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari, oltreché assicurare al tirocinante un’efficace **formazione** ed informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica.

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

In caso di infortunio rimane a carico del Politecnico l’obbligo di denuncia e gestione INAIL”

Art. 6 - Adempimenti informativi

Il Politecnico si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla

Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7 - Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto formativo di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Politecnico di Milano.

1.7. Problemi aperti

Restano in sospeso due questioni:

BANDO PROFESSORI A CONTRATTO

- Prevedere nel bando l'obbligo di formazione sulla sicurezza (corso-online di Ateneo), in caso di vincita, da effettuarsi prima dell'inizio delle lezioni.

Attivazione di MASTER o corsi di FORMAZIONE PERMANENTE

- E' necessario modificare i regolamenti poiché ad oggi non sono chiari gli aspetti legati alla sicurezza di queste attività (attività già in corso Area Colombo con SPP).

Possibile proposta per Master e Formazione permanente, condivisa con:

Master e Corsi di Perfezionamento.

Al Politecnico di Milano competono unicamente gli obblighi legati alle denunce all'INAIL di eventuali infortuni. Tutti gli altri obblighi previsti dal D.lgs n° 81/2008, laddove non diversamente specificato nel Decreto Rettorale di attivazione, sono a carico dell'Ente Erogatore . In particolare la Valutazione dei Rischi, la formazione specifica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la fornitura di eventuali dpi e la sorveglianza sanitaria.

Formazione Permanente

L'Ente erogatore è tenuto a stipulare, se necessario, copertura assicurativa Inail. Tutti gli obblighi previsti dal D.lgs n° 81/2008 restano a carico dell'Ente Erogatore.

In particolare la Valutazione dei Rischi, la formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria.

Tali responsabilità ricorrono solo nel caso in cui durante la frequenza del corso di formazione permanente sia previsto:

- Utilizzo video terminale per almeno 20 ore medie settimanali per una durata di almeno 6 mesi consecutivi
- Utilizzo di laboratori, apparecchiature, attrezzature o qualsiasi altro agente chimico, fisico o biologico che possa dar luogo ad un'esposizione a rischi specifici per i frequentatori del corso.